



Direttive tecniche

concernenti i

Provvedimenti sulla sorveglianza ufficiale di un'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) per l'importazione di api (*Apis mellifera*)

del 23 aprile 2015, modificate il 3 aprile 2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visti gli articoli 9 e 57 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (RS 916.40), emana le seguenti **direttive**:

1. Le presenti direttive si rivolgono ai veterinari cantonali (VC) e agli ispettori degli apicoltori (IA).
2. Le colonie di api importate devono essere sorvegliate per 30 giorni dopo l'importazione per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) secondo le seguenti modalità:
 - non appena arrivate nell'azienda importatrice, tutte le colonie di api importate sono sottoposte al controllo visivo dell'IA del Cantone importatore;
 - immediatamente dopo il controllo visivo in tutte le colonie sono impiegate strisce diagnostiche di Schäfer che saranno controllate due volte alla settimana dall'IA o dall'apicoltore stesso, secondo le indicazioni dall'IA. Il controllo deve essere effettuato non prima di 48 ore dopo il posizionamento delle strisce.
3. Per garantire il corretto svolgimento, la sorveglianza per tutte le colonie di api importate deve avvenire nello stesso luogo. A titolo eccezionale, per tutte le colonie di api importate è prevista una deroga a tale requisito se si rispettano le seguenti condizioni:
 - il controllo visivo delle colonie di api interessate da parte dell'IA è concluso e ha dato esito negativo;
 - tutte le colonie di api importate continueranno a essere sorvegliate con le strisce diagnostiche Schäfer fino a 30 giorni dopo l'importazione; e
 - il VC del Cantone importatore ha informato il VC di tutti i Cantoni interessati in merito alla provenienza, alla data dell'importazione, al luogo di destinazione e al numero di colonie di api trasferite.
4. Per contenere al minimo il rischio di un'eventuale diffusione del piccolo coleottero dell'alveare occorre inoltre provvedere affinché rimangano in azienda, fino alla fine della sorveglianza ufficiale e al riscontro dell'assenza di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, le attrezzature apistiche, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli che potrebbero essere entrati in contatto con le colonie di api importate.

5. Per le api regine importate, i contenitori di trasporto e le gabbie per api regine sono sottoposti il più velocemente possibile dopo l'arrivo nell'azienda importatrice al controllo visivo da parte dell'IA del Cantone importatore per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare. Occorre procedere come segue:
- L'IA apre i contenitori di trasporto all'interno di un locale chiuso e ben illuminato ed effettua un controllo visivo per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (uova, larve, coleotteri adulti).
 - In seguito l'IA apre le gabbie per api regine e le sottopone a un controllo visivo per individuare l'eventuale infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (uova, larve, coleotteri adulti).
 - Sotto il controllo dell'IA le api regine vengono trasferite in nuovi contenitori (gabbiette per introduzione di api regine) e le api nutrici vengono uccise.
 - Dopo il controllo visivo, i contenitori di trasporto e le gabbie per api regine vengono richiusi e distrutti in modo sicuro insieme alle api nutrici uccise, al candito e a tutto il materiale che ha accompagnato le api regine dal Paese di provenienza.
 - Le api regine possono
 - a) essere sistemate nelle colonie nella nuova gabbietta e con nuovo candito oppure
 - b) essere spedite a nuovi destinatari nella nuova gabbietta, con nuovo candito e nuove api nutrici.
 - Nell'azienda importatrice, rispettivamente nell'azienda destinataria, non è necessario continuare a sorvegliare le colonie in cui sono state introdotte le api regine da importazione al fine di individuare un'eventuale infestazione.
6. Le presenti direttive entrano in vigore il 23 aprile 2015.

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA